

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 371

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2016)


(Sua Grazia)



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma, **-7 DIC. 2016**

*RM/2016
Al F. & Gen.*



Al Presidente del Senato
della Repubblica
Palazzo Madama
00186 R O M A

Al Presidente della Camera dei
Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 R O M A

OGGETTO: Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - schema di decreto relativo ai criteri di riparto della quota **premiabile 2016** – articolo 2 “Disposizioni per il finanziamento premiabile” decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631.

Com'è noto, l'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631 recante “Disposizioni per il finanziamento premiabile”, sottoposto ai pareri della 7 Commissione permanente Senato e della VII Commissione permanente Camere, espressi nelle rispettive sedute del 3 agosto 2016, prevede che, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), destinata al finanziamento di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti si debba tener anche conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Ciò premesso, con il decreto che si sottopone all'esame delle Commissioni Parlamentari competenti, si provvede alla definizione dei criteri di ripartizione tra gli enti di ricerca della somma complessiva di € 69.527.570 a valere sull'annualità 2016.

La proposta in argomento, ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale richiamato nell'oggetto, prevede una distribuzione tra gli enti elaborata da un apposito Comitato di valutazione, secondo le seguenti modalità:

- a) Il 70 per cento della quota viene ripartita in base Valutazione della Qualità della Ricerca, basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiabile erogata nell'ultimo bienni;
- b) Il 30 per cento della quota viene ripartita mediante valutazione di specifici programmi e progetti integrati proposti anche in collaborazione tra gli enti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.

Si precisa che per l'elaborazione della proposta di DM in argomento si è tenuto conto delle questioni poste dalle competenti Commissioni Parlamentari nel corso dei lavori finalizzati



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

all'espressione dei propri pareri rilasciati al decreto di assegnazione della quota premiale 2015 e del decreto di riparto del FOE 2016.

Si esprime viva preghiera affinché le SS.VV. adottino le determinazioni necessarie affinché le competenti Commissioni Parlamentari possano esprimere il prescritto parere nei termini di legge e con ogni possibile sollecitudine.

IL MINISTRO

prof.ssa Stefania Giannini
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Giannini', written over the typed name.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, registrato dalla Corte dei conti in data 22 settembre 2016, reg. n. 3700, concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), iscritto al capitolo 7236 per l'anno 2016, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, con il quale è stato disposto l'accantonamento della somma di € 69.527.570 da destinarsi al finanziamento premiale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, in forza del quale la somma di € 69.527.570 destinata al "finanziamento premiale" è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), ed alla valutazione della VQR 2011-2014 ove disponibile, basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
- b) In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;
- c) Individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti; tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
- d) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

VISTO in particolare il comma 2, dell'articolo 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, il quale prevede che, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia emanato apposito avviso nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota del 30%, i termini e le modalità della procedura;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015- 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016, con deliberazione 2/2016;

VISTI in particolare i Programmi del PNR 2015- 2020 riferiti a:

1. Horizon 2020 e la Ricerca Internazionale
2. Capitale Umano
3. Infrastrutture di Ricerca
4. Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale
5. Mezzogiorno
6. Efficienza e qualità della spesa

VISTO il Programma Quadro europeo *Horizon 2020*, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;

VISTI i pareri della 7 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura) espressi nelle rispettive sedute del.....e del.....

D E C R E T A

Art. 1

Disposizione finanziaria

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, la quota di € **69.527.570**, accantonata sul capitolo 7236 – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), nell'ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, e destinata al finanziamento premiale, é ripartita secondo i criteri e le modalità fissati con il presente decreto. Il decreto di assegnazione sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Art. 2

Criteri di ripartizione della quota del 70%

La ripartizione della quota di € **48.669.299** pari al 70% del fondo di € 69.527.570 di cui al precedente articolo 1 è disposta in base ai seguenti criteri:

- a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), ed alla valutazione della VQR 2011-2014 ove disponibile, basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio.
- b) In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate.
- c) Individuazione e classificazione degli enti “gruppi” di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza “scientifica” degli stessi. La consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

degli enti. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente e secondo i seguenti *range*:

- I. da 6100 a 2000 prodotti;
- II. da 700 a 450 prodotti;
- III. da 230 a 175 prodotti;
- IV. da 1 a 174 prodotti.

Art. 3

Criteri di ripartizione della quota del 30%

La ripartizione della quota di € 20.858.271 pari al 30% del fondo di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante valutazione di specifici programmi e progetti integrati proposti anche in collaborazione tra gli enti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), nonché alle tematiche inerenti *Excellent Science* di “*Horizon 2020*” e garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.

Le 12 aree di specializzazione sono:

1. **AEROSPAZIO**: L'area fa riferimento al comparto dell'Aerospazio e della Difesa e rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese per le competenze tecnologiche, le capacità produttive e la qualità delle risorse umane. L'area coinvolge i seguenti macro-settori: civile (Civil Aerospace Sector - “CAS”) e militare (Military Aerospace Sector - “MAS”).
2. **AGRIFOOD**: L'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, e comprende una grande varietà di comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento; inoltre, nell'area sono inclusi i servizi legati al commercio, alla GDO e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, fino ai settori legati al turismo (turismo rurale ed enogastronomico).
3. **BLUE GROWTH**: Il perimetro dell'area si sviluppa nei seguenti tre settori:
 - industria delle estrazioni marine: attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, piuttosto che petrolio e gas naturale con modalità off-shore;
 - filiera della cantieristica: attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse;
 - ricerca, regolamentazione e tutela ambientale: attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, assieme alle attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni.
4. **CHIMICA VERDE**: L'area, a livello internazionale caratterizzata come “biobased industry”, si riferisce alla trasformazione di biomasse, derivanti da agricoltura, scarti alimentari, rifiuti organici, alghe e microorganismi, in sostanze e prodotti chimici e biocarburanti attraverso le bioraffinerie. L'uso delle biomasse come materia prima consente di ridurre il ricorso al petrolio e di mitigare il rilascio di CO₂ associato al ciclo di vita dei prodotti generati con un impatto positivo sulla salute e sull'ambiente.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. **DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY:** L'area si focalizza su tutti gli ambiti nei quali l'innovazione non origina da investimenti formalizzati in ricerca e sviluppo, ma dall'adozione di tecnologie di processo nonché da attività di design e creatività in tutti i settori di attività economica. Il perimetro dell'area è ampio: i principali comparti dell'area Design, creatività e *Made in Italy* sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredo-casa, al settore orafa, all'agroalimentare e alla meccanica.
6. **ENERGIA:** L'area fa riferimento a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO₂, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di *Smart grids*.
7. **FABBRICA INTELLIGENTE:** L'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
8. **MOBILITÀ SOSTENIBILE:** L'area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferrotranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (*powertrain*), materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto, la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli *Intelligent Transport Systems* (ITS).
9. **SALUTE:** Il perimetro dell'area fa riferimento all'applicazione di tecnologie chiave abilitanti in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, ecc., a loro volta articolati in una molteplicità di sotto settori.
10. **SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES:** L'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane. Con il termine Smart Community si intende un contesto territoriale ove l'utilizzo pianificato delle risorse umane e naturali, gestite e integrate mediante le tecnologie ICT disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e intelligenti.
11. **TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA:** L'area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di "*Home & Building Automation*", "*Ambient Assisted Living*" e "*Ambient Intelligence*", permettano di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantire l'inclusione, la sicurezza, l'assistenza, la salute, l'ecosostenibilità
12. **TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE:** L'area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti:
 - *industrie culturali:* attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle attività artistiche ad elevato contenuto creativo, tra cui la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale;
 - *industrie creative:* attività produttive ad alto contenuto creativo che espletano funzioni aggiuntive rispetto all'espressione culturale in quanto tale. Le principali componenti di questo settore sono l'architettura, la comunicazione e il *branding*, nonché le attività tipiche del *Made in Italy* (dall'artigianato all'enogastronomia);



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- *gestione del patrimonio storico-artistico-architettonico*: attività aventi a che fare con la conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio culturale, tanto nelle sue dimensioni tangibili (musei, biblioteche, archivi, ecc.) che in quelle intangibili (gestione di luoghi storici, edifici o monumenti);
- *arti visive e spettacoli*: ricomprende le attività che, per la loro natura, non si prestano ad un modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione diretta (rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e manifestazioni fieristiche).

Oltre le 12 aree indicate al comma precedente, per quanto riguarda le tematiche inerenti *Excellent Science* di "Horizon 2020" si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC, quali:

1. LIFE SCIENCES (LS),
2. PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING (PE);
3. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (SH).

Art. 4

Criteria di valutazione dei programmi e dei progetti

I programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

- a) *sviluppo delle competenze*: favorire la crescita di capacità/competenze di rilevanza nazionale e internazionale, sia nell'ambito della ricerca di frontiera che nella promozione dello sviluppo di beni, prodotti o servizi ad alto valore aggiunto, anche finalizzati potenzialmente al beneficio del mercato e/o di utilità generale (trasferimento tecnologico e incubazione) (massimo 25 punti);
- b) *grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati*: garantire il massimo coinvolgimento e collaborazione tra enti di ricerca vigilati dal MIUR e altri enti pubblici nazionali, internazionali e università (massimo 25 punti);
- c) *attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico-finanziaria*: favorire l'attrazione di cofinanziamento, in modo prioritario a valere su programmi europei, dimostrando la capacità di autofinanziamento del programma o progetto ed evidenziando l'impatto socio-economico sul territorio e sul tessuto produttivo, con evidenza dei ritorni economici per il sistema Paese; i programmi e i progetti pluriennali saranno favorevolmente valutati se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni (massimo 20 punti);
- d) *team di programma o progetto e governance*: qualità del *team* anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione, dimostrazione della qualità e specificità del modello di *governance* applicato. Saranno positivamente considerati i programmi e i progetti che vedono la partecipazione di giovani ricercatori e la presenza di una significativa componente di ricercatrici (massimo 10 punti);
- e) *tempi certi e obiettivi chiari*: i progetti dovranno contenere un cronoprogramma di spesa e indicatori di output e di risultati chiari e misurabili nel tempo (massimo 10 punti);
- f) *capacità amministrativa e riduzione oneri amministrativi, dematerializzazione*: i proponenti devono dimostrare, anche attraverso il ricorso a procedure e strumenti innovativi di gestione, di avere la capacità amministrativa necessaria per rispettare il cronoprogramma di spesa e raggiungere i risultati attesi dal progetto, anche con una riduzione degli oneri amministrativi e un efficientamento della dematerializzazione dei processi (massimo 10 punti).



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Saranno esclusi dall'assegnazione i programmi e progetti che abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 60 punti su 100.

Art. 5

Requisiti dei programmi e progetti

I programmi e progetti dovranno evidenziare al loro interno:

- a) titolo del progetto e settore di afferenza;
- b) nome del coordinatore di progetto;
- c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
- d) riassunto (*abstract*) del progetto di ricerca;
- e) parole chiave proposte;
- f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
- g) stato dell'arte;
- h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
- i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;
- j) costo complessivo del programma o progetto, comprensivo delle spese generali e di personale che andranno opportunamente evidenziate, cronoprogramma di spesa;
- k) output e risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
- l) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti;
- m) elementi di capacità amministrativa.

Art. 6

Modalità e termine per la presentazione dei programmi e progetti

Per concorrere alla destinazione dello stanziamento di cui all'articolo 3 ciascun ente, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmette i programmi e progetti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al seguente indirizzo di pec: dgric@postacert.istruzione.it.

Ciascun ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo in tal senso una specifica dichiarazione.

Art. 7

Comitato di valutazione

Le assegnazioni delle quote di cui al presente decreto è effettuata sulla base della valutazione espressa da parte di un Comitato, appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e gli oneri.

Il Comitato di valutazione conclude i lavori entro 25 giorni successivi al termine di scadenza della trasmissione dei programmi e progetti indicato al comma 1 del precedente articolo 6.

Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8

Monitoraggio e Valutazione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I Programmi e progetti positivamente valutati e finanziati saranno oggetto di un'attenta attività di monitoraggio e valutazione, condotta da parte dell'Amministrazione, con lo scopo di risolvere tempestivamente problematiche gestionali che dovessero insorgere nel corso dell'attuazione e individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Le risultanze delle valutazioni saranno tenute in considerazione anche in sede di attribuzione delle future risorse FOE.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
prof.ssa Stefania Giannini